

L'Agente di Assicurazione newsletter

Pubblicazione del Sindacato Nazionale Agenti
Numero 24 del 25 luglio 2022

SNA INTERVIENE SULLE POLIZZE IMPOSTE DALLE BANCHE SU MUTUI E PRESTITI



Con una lettera a firma del suo Presidente Nazionale Caudio Demozzi, inviata all'IVASS, al Garante per la concorrenza, alla Banca d'Italia e al Ministero dello sviluppo economico, il Sindacato Nazionale Agenti è intervenuto sul malcostume che caratterizza il comportamento di molte

banche le quali, alla concessione di prestiti, abbinano costose coperture assicurative di fatto imposte ai clienti con metodi discutibili.

Spesso si tratta di polizze che gravano pesantemente sul costo complessivo del finanziamento anche perché l'importo del premio unico anticipato va ad aggiungersi al capitale del finanziamento al quale sono legate.

SNA ha sottolineato che il rapporto su un'indagine Eiopa che sarà distribuito in autunno "ha già messo in evidenza problemi ricorrenti: costi sproporzionati; prassi che ostacolano la valutazione di coperture alternative da parte del consumatore; vincoli e restrizioni ingiustificate nelle clausole contrattuali".

Il Sindacato sollecita l'intervento delle autorità affinché impongano alle banche di comunicare preventivamente ai clienti che le polizze in questione sono facoltative e che la concessione dei finanziamenti non può essere subordinata alla loro sottoscrizione. Inoltre, il Sindacato chiede che i clienti siano informati che sia le polizze eventualmente già possedute, sia quelle stipulate ex novo con qualsiasi altra compagnia di assicurazione saranno accettate dalle banche a garanzia dei finanziamenti – quando previsto dai relativi contratti - purché prevedano i contenuti minimi corrispondenti a quelli offerti alla banca.


SNA evidenzia anche la necessità dell'obbligo, per le banche, di indicare chiaramente al cliente tutti costi gravanti sulle polizze offerte, incluse le provvigioni, nonché il divieto di proposta di adesione a polizze collettive mediante utilizzo di formulari riassuntivi che non espongono integralmente caratteristiche e clausole dei contratti.

Nella sua lettera, Demozzi rileva che le sanzioni amministrative inflitte alle principali banche italiane "inducono a ritenere che la distribuzione assicurativa sia un'attività che richiede presidi professionali e deontologici

che, a tutt'oggi, non sembrano appartenere al mondo della bancassicurazione” e ritiene “che la normativa di settore vada riconsiderata, ponendo precisi limiti e confini alla distribuzione assicurativa quando operata da soggetti diversi dagli Intermediari professionali (Agenti e Broker di assicurazione)”.

[Clicca qui per scaricare la lettera.](#)

REGOLAMENTO 51. PER SNA È INAPPLICABILE



Il Sindacato Nazionale Agenti ha ribadito la propria posizione in merito al Regolamento Ivass 51, di recente approvazione, che dal 28 febbraio prossimo imporrà agli intermediari titolari di mandati RC Auto di informare i clienti sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione delle quali sono mandatarî. L'adempimento

dovrà essere seguito dalla raccolta ed archiviazione della relativa dichiarazione di ricevuta sottoscritta dal cliente.

Per tali adempimenti l'agente dovrà utilizzare il “Preventivass”, comparatore tariffario gestito dall'IVASS che propone il confronto dei premi sul cosiddetto “contratto RCA base”, con eventuale inserimento delle clausole aggiuntive richieste dal consumatore.

In una esaustiva lettera agli agenti, a firma congiunta di Elena

Dragoni, Vice presidente vicario di SNA e Fabio Occhiuto, componente dell'Esecutivo Nazionale, sono illustrati in sintesi i contenuti del provvedimento della Vigilanza ed esposte le considerazioni del Sindacato.

Premettendo che l'IVASS non ha tenuto conto delle osservazioni di SNA sul Regolamento e che sono allo studio iniziative utili a limitarne l'impatto sull'operatività delle agenzie, il Sindacato ribadisce che le disposizioni, così come formulate, sono un evidente ostacolo all'esercizio del plurimandato ed alla libera concorrenza, con pregiudizio per gli interessi degli stessi utenti delle assicurazioni.

A parere del Sindacato, andrebbe rimodulata la normativa primaria che è quella dell'art. 132 bis del Codice delle assicurazioni ed in questo senso sono in corso contatti a livello istituzionale.

Secondo SNA l'attuale formulazione del Regolamento genera un vantaggio per i broker, i quali sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma in quanto non titolari di mandato e, di conseguenza, per i loro collaboratori iscritti in sezione E del RUI. La norma, inoltre, contrasta con la necessaria semplificazione delle procedure nel campo assicurativo danni, prevista dalla legge 221/2017.

È possibile – prosegue SNA - che si possa “ingenerare la fuorviante illusione nei consumatori che il ‘contratto RCA base’ sia la risposta adeguata ai loro bisogni assicurativi”. La norma – prosegue la lettera agli agenti – “genera una potenziale conflittualità nella relazione con il cliente che, di fatto, verrebbe ‘obbligato’ all'elaborazione del/dei preventivo/i del ‘contratto RCA base’ non essendo prevista la facoltà di manifestare il diniego (ad es. in caso di rinnovo di una polizza con garanzie diverse dalla RCA la valutazione di altri preventivi della sola garanzia RCA base sarebbe fortemente limitativa)”.

Vi terremo aggiornati sulle iniziative che SNA intenderà adottare per la tutela degli agenti, fortemente penalizzati da una norma inapplicabile e con finalità incomprensibili.

[Clicca qui per scaricare la lettera.](#)